

N. 2149-160-683-1403-1497-1511-1575-1646-1802-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

n. 2149

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 27 novembre 2024 (v. stampati Senato nn. 915, 916, 942, 980, 1002)

d’iniziativa dei senatori BUCALO, ZAFFINI, IANNONE, RUSSO, MATERA, ROSA, RAPANI, DELLA PORTA, SIGISMONDI, SATTA, GELMETTI, PETRUCCI, SPINELLI, BARCAIUOLO, PETRENGA, FAROLFI, CASTELLI, ORSOMARSO, TUBETTI, SALLEMI, FALLUCCHI, MARCHE-SCHI, MENNUNI, GUIDI, ZULLO; dell’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA; dei senatori MARTI, CANTÙ, ROMEO, PAGANELLA, MURELLI, MINASI; FAZZONE, PAROLI, ROSSO, DAMIANI, LOTITO, OCCHIUTO, SILVESTRO, TERNULLO; ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, RANDO, VERDUCCI

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 27 novembre 2024*

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio, interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell’Unione europea) sulla proposta di legge n. 2149. La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 4 marzo 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 2149, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 160, 683, 1403, 1497, 1511, 1575, 1646, 1802 e 2149 si vedano i relativi stampati.

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 160, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TOCCALINI, SASSO, MIELE, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BARABOTTI, DAVIDE BERGAMINI, BOF, BORDONALI, CAPARVI, CATTOI, CAVANDOLI, FRASSINI, FURGIUELE, GIAGONI, LOIZZO, MARCHETTI, PRETTO, ZINZI

Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, e altre disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari, con particolare riguardo a quelli delle professioni mediche e dell'area sanitaria

Presentata il 13 ottobre 2022

n. 683, D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Norme per l'orientamento permanente e per l'accesso ai corsi dell'area sanitaria e bio-medica, con specifico riferimento alle facoltà di medicina e chirurgia

Presentata il 5 dicembre 2022

n. 1403, D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

Presentata il 12 settembre 2023

n. 1497, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIETRI, ALMICI, AMBROSI, AMICH, AMORESE, BENVENUTI GOSTOLI, BUONGUERRIERI, CANGIANO, CANNATA, CERRETO, CIABURRO, CIANCITTO, CIOCCHETTI, COLOMBO, DE CORATO, DI MAGGIO, DONDI, FRIJIA, GIORGIANNI, LAMPIS, LANCELLOTTA, LOPER-

**FIDO, MACCARI, MAIORANO, MANTOVANI, MARCHETTO ALIPRANDI,
MORGANTE, PADOVANI, POLO, FABRIZIO ROSSI, ROSSO, GAETANA
RUSSO, SCHIANO DI VISCONTI, URZÌ, VINCI, ZURZOLO**

Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso
ai corsi universitari di laurea in medicina e chirurgia

Presentata il 18 ottobre 2023

n. 1511, d’iniziativa dell’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o pro-
grammato per l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia
e delle professioni sanitarie. Modifiche alla legge 2 agosto 1999,
n. 264

Presentata il 24 ottobre 2023

n. 1575, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARIANNA RICCIARDI, BRUNO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO,
FEDE, MORFINO**

Modifica all’articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia
di scorrimento delle graduatorie per l’ammissione ai corsi uni-
versitari ad accesso programmato

Presentata il 28 novembre 2023

n. 1646, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE LUCA, MADIA, AMENDOLA, ORFINI, UBALDO PAGANO,
QUARTAPELLE PROCOPIO**

Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, e altre disposizioni in
materia di accesso ai corsi universitari dell’area sanitaria

Presentata il 15 gennaio 2024

E

n. 1802, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALAVASI, CIANI, GIRELLI, STUMPO, FORATTINI, MARINO, GHIO

Delega al Governo per la disciplina dell'accesso ai corsi
universitari di area sanitaria

—————
Presentata il 27 marzo 2024
—————

(Relatore: **ROSCANI**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminata la proposta di legge n. 2149 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

la proposta di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 2, recante la delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, al comma 2, lettera *c*) (in tema di individuazione delle discipline qualificanti comuni ad alcuni corsi di studio), appare prefigurare un oggetto di delega, in contrasto con il paragrafo 2, lettera *d*), della circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, del 20 aprile 2001, che prevede di distinguere i principi e i criteri direttivi dagli oggetti di delega;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 2, al comma 4, prevede che, qualora il termine di trenta giorni per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di quarantacinque giorni (cosiddetta « tecnica dello scorrimento »); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta « una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa »; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

il comma 5 dell'articolo 2 prevede che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, riferendosi genericamente all'insieme dei decreti legislativi, non può ritenersi idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi; risulta infatti preferibile fare rife-

rimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire, all'articolo 2, comma 5, le parole: « dell'ultimo dei decreti » con le seguenti: « di ciascuno dei decreti »;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 2, lettera c), al fine di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti della delega;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 4, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 2149, recante « delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria », approvata in un testo unificato dal Senato in data 27 novembre 2024;

rilevato che:

la proposta di legge, composta di 3 articoli, enuncia finalità e principi ispiratori (articolo 1) della delega al Governo per l'adozione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi delegati volti alla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in

odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria (articolo 2, comma 1); enuclea i principi e i criteri direttivi della delega – tra cui quello della libertà di iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1 – (articolo 2, comma 2); delinea la procedura di adozione dei suddetti decreti (articolo 2, commi 3 e 4), delegando il Governo all'adozione di eventuali decreti legislativi recanti disposizioni correttive o integrative o norme per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato (articolo 2, comma 5) e disciplinando l'ipotesi in cui uno o più tra i citati decreti determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 2, comma 6); dispone che con i decreti legislativi *de quibus* si provveda alla revisione della normativa vigente in materia di accessi programmati ai corsi universitari nonché alla modifica o all'abrogazione di ulteriori disposizioni legislative in contrasto con i principi e criteri direttivi del provvedimento (articolo 3);

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la proposta di legge risulta prevalentemente riconducibile alla materia « norme generali sull'istruzione », di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione, nonché alle materie « istruzione » e « tutela della salute », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

la Corte costituzionale, con riferimento all'istruzione, ha distinto la categoria delle « norme generali sull'istruzione » da quella dei « principi fondamentali in materia di istruzione » (sentenza n. 279 del 2005), mentre con riguardo alle università ha riconosciuto l'ammissibilità di un intervento autonomo statale in relazione alla disciplina delle stesse, che « hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato », ai sensi dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione (sentenza n. 423 del 2004); rispetto alla tutela della salute, invece, volendo distinguere tra norme espressive di principi fondamentali e norme di dettaglio – attribuite le prime allo Stato e le seconde alle regioni – ha sottolineato come alla norma statale spetti la prescrizione di criteri e obiettivi, mentre a quella regionale l'individuazione degli strumenti concreti per il raggiungimento di tali obiettivi (sentenza n. 181 del 2006);

la proposta di legge prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, richiedendo, all'articolo 2, comma 3, il parere della Conferenza Stato-regioni per i decreti legislativi volti all'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere *h*) – per l'introduzione di un sistema di monitoraggio dei fabbisogni di personale del Servizio sanitario nazionale –, *m*) – per lo svolgimento, da parte degli studenti dei corsi di laurea di cui all'articolo 2, comma 1, di attività di formazione teorico-pratica, anche sotto la guida di *tutor* – e *n*) – per la promozione di percorsi di orientamento per i suddetti corsi di laurea, anche mediante tirocini,

nell'ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado –, nonché l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per i decreti legislativi volti all'attuazione delle lettere *f*) – per la sostenibilità delle iscrizioni al secondo semestre dei corsi di laurea di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria – e *g*) – per consentire l'allineamento del contingente di posti nei corsi di laurea di cui all'articolo 2, comma 1, con il contingente dei posti disponibili nei corsi di formazione *post lauream*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge n. 2149, trasmessa dal Senato, recante delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, e delle abbinate proposte di legge;

preso atto che le finalità del provvedimento risiedono nel potenziamento del Servizio sanitario nazionale in termini di personale (medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari), date le esigenze del medesimo Servizio sanitario nazionale, con la garanzia di una formazione qualitativa, in coerenza con gli investimenti di cui alla Missione 6 – Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza; tale finalità è perseguita mediante il conferimento di una delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai relativi corsi di laurea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

NULLA OSTA

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge n. 2149, approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, e delle abbinare proposte di legge;

considerata l'esigenza, unanimemente condivisa, di superare l'attuale sistema dei *test* d'ingresso ai corsi di laurea in oggetto, che negli anni ha mostrato le sue carenze, essendosi rivelato non idoneo a selezionare con equità gli studenti più meritevoli;

evidenziato che la proposta di legge in esame intende riscrivere le regole per l'accesso ai predetti corsi di laurea, costruendo un sistema basato sul principio della libertà di iscrizione al primo semestre, in modo da garantire a tutti gli studenti il diritto di confrontarsi alla pari, al quale si affianca la previsione per cui l'ammissione al secondo semestre debba essere subordinata al conseguimento di tutti i crediti formativi universitari (CFU) stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, da svolgere secondo *standard* uniformi, nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, ciò che consente di valutare gli studenti sulla base del reale merito e delle loro motivazioni;

richiamati altri princìpi e criteri direttivi quali, in particolare: la garanzia, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre, del riconoscimento dei CFU conseguiti, al fine di consentire agli studenti il proseguimento in un diverso corso di studi tra quelli di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria; l'individuazione delle modalità idonee a consentire l'allineamento del contingente di posti dei suddetti corsi di laurea magistrale con i posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione *post lauream*; l'introduzione di un sistema di monitoraggio dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano eventuali carenze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo della proposta di legge n. 2149, approvata dal Senato, recante delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, nonché medicina veterinaria, e delle abbinare proposte di legge;

considerato in particolare che il provvedimento si propone di rispondere alle crescenti esigenze di reclutamento di personale qualificato nel Servizio sanitario nazionale e di garantire una formazione universitaria di elevata qualità, in coerenza con gli investimenti di cui alla Missione 6 – Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

richiamato, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera *f*), che impegna il legislatore delegato ad individuare le modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, in coerenza con il fabbisogno del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso il potenziamento delle capacità ricettive delle università, nel pieno rispetto degli *standard* innovativi relativi alla qualità della formazione, e dei requisiti previsti per l'accreditamento a livello europeo e internazionale;

valutato che il provvedimento si pone in piena coerenza con il quadro normativo europeo, volto a garantire la qualità della formazione universitaria, il riconoscimento reciproco dei titoli di studio tra gli Stati membri dell'Unione europea e la mobilità dei professionisti sanitari, nonché con gli *standard* stabiliti dallo Spazio europeo dell'i-

struzione superiore, che prevede requisiti uniformi per l'accrédita-
mento delle università e dei corsi di studio;

rilevato che pertanto il provvedimento non evidenzia profili
d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE



19PDL0132020